

MEMORANDUM

Circolare per i clienti dello studio professionale Dott. Rag. Pietro Moratelli del 16 luglio 2021

Circolare per il Cliente 16 luglio 2021

IN BREVE

- Entro il 2 agosto la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre
- Nuove scadenze per le rate di "rottamazione" e "saldo e stralcio"
- Versamento delle imposte: un'altra proroga in arrivo per i soggetti ISA
- Il contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti
- Al via le istanze per il contributo a fondo perduto "alternativo" - Contributo "Sostegni-bis attività stagionali"
- Precompilata IVA con le operazioni dal 1° luglio 2021
- Istituiti i codici tributo per il recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti
- Cos'è e perché conviene richiedere il Rating di legalità
- Superbonus ed uso promiscuo dell'immobile
- Controlli della Guardia di Finanza sui conti all'estero
- Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie: la guida dell'Agenzia Entrate

APPROFONDIMENTI

- Presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre
- L'istanza per il contributo a fondo perduto "alternativo" - Contributo "Sostegni-bis attività stagionali"

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA

Entro il 2 agosto la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il **2 agosto 2021**, in quanto il 31 luglio cade di sabato, il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2021.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Vedi l'Approfondimento

VERSAMENTI

Nuove scadenze per le rate di "rottamazione" e "saldo e stralcio"

Ddl n. 3132-A/R, conv. in legge D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Tra le novità del Decreto-legge "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021), approvate dalla Camera in sede di conversione in legge e ora in attesa del via libero definitivo del Senato, è previsto un nuovo calendario per il versamento delle rate delle definizioni agevolate note come "rottamazione-ter" delle cartelle e "saldo e stralcio". Le nuove scadenze, se confermate in versione definitiva, saranno le seguenti:

- **il 31 luglio 2021** per le rate scadute il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- **il 31 agosto 2021** per le rate scadute il 31 maggio 2020;
- **il 30 settembre 2021** per le rate scadute il 31 luglio 2020;
- **il 31 ottobre 2021** per le rate scadute il 30 novembre 2020
- e **il 30 novembre 2021** per le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio di quest'anno.

VERSAMENTI

Versamento delle imposte: un'altra proroga in arrivo per i soggetti ISA

Ddl n. 3132-A/R, conv. in legge D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Il decreto "Sostegni bis" (D.L. n. 73/2021), a seguito delle modifiche approvate dalla Camera in sede di conversione in legge del decreto, rinvia nuovamente le scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice.

In particolare la norma prevede, per i soggetti ISA, la **proroga al 15 settembre 2021** dei termini di versamento dei tributi - senza alcuna maggiorazione - risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva **in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021**. Tale proroga si applica anche:

- ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA;
- ai contribuenti che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- ai soggetti rientranti nel regime forfetario ex legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese ex artt. 5, 115 e 116 del Tuir.

ATTENZIONE: Si avrà però certezza della proroga soltanto con la definitiva approvazione del decreto, convertito in legge, anche da parte del Senato e quindi in prossimità della **scadenza attualmente fissata al 20 luglio 2021**.

IMMOBILI, LOCAZIONI

Il contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti

Agenzia delle Entrate, Guida “Il contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti”, edizione luglio 2021

La legge di conversione del decreto “Ristori” (legge n. 176/2020, che ha convertito il decreto legge n. 137/2020) ha introdotto all’art. 9-quater un fondo destinato a incentivare i locatori nell’accordare per l’anno 2021 rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione degli **immobili ad uso abitativo**, al fine di rendere sostenibile il pagamento di tali affitti da parte dei conduttori che si trovano in difficoltà economica a causa dell'emergenza da Coronavirus.

Il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi **situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore**.

L’ammontare del contributo è **pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni** previsti per l’anno 2021 relative ai contratti di locazione che soddisfano i requisiti illustrati al precedente paragrafo. Nel caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile.

L’importo massimo del contributo è pari a 1.200 euro per ogni locatore.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che illustra le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di presentazione dell’istanza da trasmettere.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Al via le istanze per il contributo a fondo perduto “alternativo” - Contributo “Sostegni-bis attività stagionali”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 2 luglio 2021, n. 175776

Con il provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021, il direttore dell’Agenzia Entrate ha definito le regole operative e i termini di presentazione delle istanze con le quali i contribuenti titolari di partita IVA che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, possono richiedere l’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, commi da 5 a 15, del D.L. n. 73/2021, il “Sostegni-bis”.

Per ottenere il nuovo contributo a fondo perduto “Sostegni-bis attività stagionali” è **necessario presentare un’istanza in modalità elettronica nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021**.

Vedi l’Approfondimento

IVA, ADEMPIMENTI

Precompilata IVA con le operazioni dal 1° luglio 2021

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 luglio 2021, n. 183994

Con Provvedimento n. 183994 dell'8 luglio 2021, il direttore dell'Agenzia Entrate ha fissato le modalità di predisposizione dei documenti IVA precompilati e le regole di accesso da parte degli operatori e degli intermediari delegati. Insieme al provvedimento sono pubblicati due allegati, relativi alla struttura e principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri Iva (allegato A) e alle specifiche tecniche relative alla fornitura dei registri Iva precompilati (allegato B).

Dal prossimo 13 settembre 2021 saranno disponibili le bozze dei registri IVA del terzo trimestre 2021 e l'operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri.

La norma originaria (art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 10, del D.L. n. 41/2021 "Sostegni") ha previsto che utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori IVA, in un'area web dedicata, le **bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe)**, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la **bozza della dichiarazione annuale IVA**.

Per i contribuenti che convalideranno, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia Entrate siano complete, oppure integreranno nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri IVA, verrà meno l'obbligo di tenuta degli stessi. I dati dei registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall'Agenzia delle entrate, mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema documentale, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Con la convalida o l'integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l'Agenzia procede all'elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale. Se la convalida è effettuata con riferimento all'intero periodo d'imposta, l'Agenzia provvede all'elaborazione della bozza della dichiarazione annuale Iva e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.

Nella fase sperimentale di avvio del progetto (anni d'imposta 2021 e 2022), **potranno accedere al servizio i contribuenti Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA per opzione**.

Sono esclusi dal periodo di prova alcune categorie di soggetti, come quelli che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio, o che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell'IVA (commercianti al minuto o i soggetti che erogano prestazioni sanitarie). Sono esclusi anche i soggetti che applicano l'IVA separatamente, per obbligo di legge o per opzione, o che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o che partecipano a un gruppo IVA o nei cui confronti è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti.

I soggetti in regime di IVA per cassa saranno inclusi ma soltanto a decorrere dal 2022.

I documenti IVA precompilati proposti dall'amministrazione sulla base dei flussi informativi ad essa pervenuti saranno disponibili nell'area creata all'interno del portale "Fatture e corrispettivi".

AGEVOLAZIONI

Istituiti i codici tributo per il recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 luglio 2021, n. 45/E

L'art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "Rilancio"), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario. Il comma 12, dello stesso articolo prevede che l'Agenzia delle Entrate recuperi l'indennizzo non spettante, irrogando le sanzioni e applicando gli interessi.

Con la Risoluzione n. 45/E del 7 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), degli **importi dovuti a seguito dell'adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti**.

Si tratta, in particolare, di:

- **"7500"** denominato *"Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 - contributo"*;
- **"7501"** denominato *"Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 - interessi"*;
- **"7502"** denominato *"Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 - sanzioni"*.

SOCIETÀ, IMPRESE

Cos'è e perché conviene richiedere il Rating di legalità

AGCM, Regolamento attuativo in materia di rating di legalità

Cos'è il Rating di legalità?

Il "rating di legalità" è **un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità** da parte delle imprese. Viene attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su richiesta delle imprese interessate, e si manifesta sotto forma di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre "stellette".

L'impresa richiedente ottiene il punteggio base (una stelletta) qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Possono richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che **soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti**:

- Hanno sede operativa in Italia;
- hanno un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- sono iscritte al registro imprese da almeno 2 anni alla data della domanda;
- rispettano i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento attuativo.

Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità. Basta presentare una domanda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per via telematica, utilizzando l'apposito Formulario.

Il rating di legalità **ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta**.

Perché chiedere il Rating di legalità?

Oltre a svariati vantaggi competitivi legati alla maggiore trasparenza e visibilità sul mercato l'ottenimento di un rating di legalità comporta benefici anche di natura economica:

- **facilita l'accesso ai finanziamenti bancari.** Ai sensi di Legge le banche devono tenere conto della presenza del rating di legalità attribuito all'impresa nel processo di istruttoria per la valutazione della concedibilità di finanziamenti e nelle condizioni di erogazione (dovendo eventualmente comunicare annualmente alla Banca d'Italia le motivazioni per le quali il rating di legalità non ha eventualmente influito sull'attività di concessione del credito). I vantaggi si traducono (cfr. comunicato Banca d'Italia) in:
 - riduzione dei tempi di istruttoria;
 - migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento;
 - riduzione dei costi di istruttoria;
- **consente o agevola l'ottenimento di erogazioni pubbliche.** Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:
 - preferenza in graduatoria;
 - attribuzione di punteggio aggiuntivo;
 - riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
- **favorisce la partecipazione ad appalti pubblici.** Il nuovo codice degli appalti inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell'offerta di gara.

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus ed uso promiscuo dell'immobile

DRE Calabria, Interpello n. 919-173/2021.

La Direzione Regionale Entrate della Calabria, con risposta a interpello n. 919-173/2021, è intervenuta sulla fruibilità del superbonus in presenza di unità abitativa adibita promiscuamente ad abitazione e a studio professionale (nel caso specifico si trattava di un agente di commercio).

In linea con quanto già indicato per le agevolazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, la DRE ha ritenuto che, qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al 110% su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione o all'attività commerciale, **la detrazione maggiorata spettante deve essere ridotta al 50%**. E ciò anche in ipotesi che l'immobile oggetto degli interventi sia **soltanto "potenzialmente" utilizzato** per lo svolgimento dell'attività professionale.

ACCERTAMENTO

Controlli della Guardia di Finanza sui conti all'estero

Con la Circolare del 2 luglio 2021, n. 18399, la Guardia di Finanza ha illustrato le attività che partiranno nelle prossime settimane con la richiesta "a tappeto" di nomi e codici fiscali dei contribuenti per conto dei quali gli operatori finanziari (intermediari, banche, società di investimento, società di criptovalute, istituti di moneta elettronica, fiduciarie, società che erogano finanziamenti, società del gioco on line) e i professionisti (commercialisti, avvocati e notai) hanno concluso operazioni con l'estero.

Le risposte devono essere fornite tra 15 e 30 giorni dalla ricezione del questionario, a seconda dell'entità delle richieste. Le sanzioni previste in caso di mancata risposta andranno dai 2.000 ai 21 mila euro per le società e da 250 a 2mila euro per le persone fisiche.

L'obiettivo dichiarato dalla Guardia di Finanza è quello di rafforzare «*gli strumenti di contrasto dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, consentendo di acquisire informazioni di rilevante interesse operativo relative a operazioni transfrontaliere dietro le quali possono celarsi condotte di evasione fiscale e altri illeciti collegati*».

Le operazioni che la Guardia di Finanza vuole intercettare sono, in particolare, quelle sopra la soglia dei 15 mila euro (oltre la quale scatta il monitoraggio fiscale e cioè l'evidenza nel quadro RW dei proventi esteri).

IRPEF, AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie: guida dell'Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie"

Tra le agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta.

Nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall'Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia).

In alcune situazioni, invece della detrazione dall'imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie" evidenziando le diverse tipologie di "spese sanitarie" che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche).

Per ciascuna di esse sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all'intermediario che predispose e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell'Agenzia.

Un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità.

APPROFONDIMENTI

IVA

Presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre

Scade il **2 agosto 2021**, in quanto il 31 luglio cade di sabato, il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2021.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Si ricorda che l'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, **quando l'importo è superiore a 2.582,28 euro e se:**

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, **entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito** e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, **per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro** (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) **è necessario l'apposizione del visto di conformità.**

L'istanza per il contributo a fondo perduto "alternativo"

"Contributo "Sostegni-bis attività stagionali"

Con il provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021, il direttore dell'Agenzia Entrate ha definito le regole operative e i termini di presentazione delle istanze con le quali i contribuenti titolari di partita IVA che svolgono in Italia attività d'impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, possono richiedere l'erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, commi da 5 a 15, del D.L. n. 73/2021, il "Sostegni-bis".

Il contributo a fondo perduto "Sostegni-bis attività stagionali" è alternativo al contributo "Sostegni-bis automatico", per il quale è prevista l'erogazione automatica in base alle risultanze del primo "Sostegni".

Per verificare l'eventuale convenienza del contributo "attività stagionali" rispetto a quello automatico, è necessario procedere innanzitutto al raffronto tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l'analoga media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. **Per avere accesso al contributo, la differenza tra le due medie mensili deve essere di almeno il 30%.**

Per il calcolo del contributo spettante sono previste diverse percentuali, individuate in base a due fattori: l'ottenimento o meno del precedente contributo "Sostegni" e la fascia di ricavi dell'anno 2019.

I soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo "Sostegni" potranno applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all'elaborazione positiva dell'istanza, a tali soggetti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull'istanza e il contributo "Sostegni-bis automatico" percepito.

I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo "Sostegni" potranno invece applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all'elaborazione positiva dell'istanza, a tali contribuenti verrà erogato l'intero importo del contributo determinato in base ai valori indicati sull'istanza.

Diversamente dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma istitutiva non prevede la possibilità di accedere direttamente al nuovo contributo per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e pertanto **tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato.**

Altra differenza rispetto ai precedenti contributi è che la norma istitutiva non prevede un importo di contributo minimo. **L'importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro.**

Il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell'importo spettante: l'accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d'imposta compensabile sul modello F24.

A differenza di quanto accade per il contributo automatico, per ottenere il nuovo contributo a fondo perduto "Sostegni-bis attività stagionali" **è necessario presentare un'istanza in modalità elettronica nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021.** Con il provvedimento del 2 luglio sono stati quindi approvati anche il modello dell'istanza e le relative istruzioni di compilazione, nonché le specifiche tecniche.

L'istanza, oltre ad una parte analoga a quella del contributo "Sostegni" prevede ulteriori sezioni dedicate **all'indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti.** L'indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni "3.1 – Aiuti di importo limitato" e "3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del cosiddetto "Temporary Framework" (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).

A tal fine il contribuente dovrà indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, l'elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all'impresa unica. Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante dovrà preventivamente consegnare all'intermediario l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

Nel caso in cui con la richiesta del contributo "Sostegni-bis attività stagionali" si verificasse il superamento dell'importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell'istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.

La sezione degli aiuti di Stato è complessa e richiede di essere compilata con estrema precisione. In considerazione dei tempi molto ristretti, anche alla luce delle prossime ferie estive, invitiamo tutti gli interessati a procedere al più presto al confronto delle media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l'analoga media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Soltanto se la differenza tra le due medie mensili risultasse di almeno il 30% converrà procedere al calcolo ed alla compilazione dell'istanza.

PRINCIPALI SCADENZE

| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
|-----------------------------------|---|--|---|------------|
| Martedì 20 luglio 2021 (*) | IRPEF e addizionali | Versamento dell'imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE | <p>Personе fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021</p> <p>Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.</p> | Mod. F 24 |
| Martedì 20 luglio 2021 (*) | IRES | Versamento dell'imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 SOGGETTI IRES (interessate dagli ISA). | Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. | Mod. F 24 |
| Martedì 20 luglio 2021 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2021 | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. | Mod. F24 |
| Lunedì 2 agosto 2021 | Istanza modello IVA TR | Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al secondo trimestre. | Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. | Telematica |
| Lunedì 2 agosto 2021 | Comunicazione mensile dati fatture | Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse | Operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica. | Telematica |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | transfrontalier re - Esterometro | e ricevute, delle note di variazione, relative al secondo trimestre. | | |
|--|---|--|--|--|

(*) Come riportato nella presente informativa, nella seduta del 14 luglio 2021, l'Aula della Camera ha approvato un emendamento al decreto "Sostegni-bis" che proroga al 15 settembre 2021 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto.